

N. R.G. 202/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **202/2017** promossa da:

**CURATELA DEL FALLIMENTO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE**  
**IN PERSONA DEL CURATORE DOTT.** con il  
patrocinio dell'avv. NERI MARCELLA

**ATTORE**

contro

**FABRIZIO** (C.F.: , con il patrocinio dell'avv.

**CONVENUTO**

Avente ad **oggetto**: Azione ex art 65 l.f. e 2901 c.c.

Posta in decisione all'udienza del 5.7.2018 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice: come da atto di citazione ovvero "Voglia il Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza disattesa: a) in via principale: previo accertamento dell'inesigibilità ex art. 2467 c.c. accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 65 LF nei confronti della massa dei creditori del fallimento Costruzioni srl dei pagamenti effettuati dalla Società a titolo di rimborso finanziamento al socio Fabrizio nel periodo 6.V-29.XII.2011 e 18.I.2012 per un totale di € 45.000,00.;

- condannare conseguentemente il Sig. Fabrizio alla restituzione a favore della Curatela del Fallimento della Costruzioni srl con socio unico della somma di € 45.000,00. o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa con gli interessi dalla domanda al saldo; b) in via alternativa e/o subordinata accertare e dichiarare l'inefficacia dei pagamenti di cui sopra ex art. 2901 c.c. come richiamato dall'art. 66 LF con conseguente condanna del Sig. al pagamento della somma di € 45.000,00. oltre interessi; c) in ogni caso condannare il convenuto alla rifusione alla Curatela delle spese, compensi e anticipazioni di lite (oltre maggiorazione spese generali, contributo obbligatorio Cassa di Previdenza Avvocati e IVA)".



Per parte convenuta: come da comparsa di risposta ovvero “*Voglia Ill'mo Tribunale adito, rigettare le domande avanzate nei suoi confronti dalla Curatela del Fallimento Costruzioni s.r.l. Unipersonale, con vittoria di spese e competenze di lite*”.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del Fallimento Costruzioni s.r.l. Unipersonale in persona del Curatore Dott. Michele conveniva in giudizio Fabrizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

A fondamento della propria domanda, deduceva in estrema sintesi:

- che con sentenza n. 43/2014 il Tribunale di Livorno dichiarava il fallimento della Costruzioni, dopo che la stessa in data 10.4.2013 aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, 6° comma, L. fall., poi dichiarato inammissibile il 6.11.2013 per mancato deposito della proposta concordata nei termini legalmente richiesti;
- che già dal 2010 la società si trovava in difficoltà economiche, necessitando dell'apporto di nuovi finanziamenti, come risultava dall'appostazione in bilancio di aumenti di capitale, mai deliberati né versati e che in particolare nell'anno 2011 i ricavi conseguiti si erano ridotti quasi alla metà rispetto a quelli dell'anno precedente con parallela ulteriore riduzione (di circa € 53.000,00) del patrimonio netto, già negativo (- € 30.125) nell'esercizio precedente;
- che dall'analisi della documentazione contabile della società era emerso che negli anni 2011 e 2012 erano stati effettuati cospicui finanziamenti da parte del socio convenuto, risultando in particolare dal bilancio di verifica 2012 un debito nei confronti dello stesso pari a € 230.241,76 e rimborsi verso il medesimo effettuati nel periodo maggio-dicembre 2011 per € 40.000,00, nonché per € 5.000,00 in data 18.1.2012;
- che dovevano ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti per dichiarare l'inefficacia di tali restituzioni operate dalla società al convenuto ex art. 65 L. fall., essendo il prestito effettuato dal socio postergato ex art. 2467 c.c. e dunque sospensivamente condizionato alla scadenza dell'obbligazione di restituzione permanente sino al venir meno dello squilibrio economico;
- che l'entità complessiva del debito della società per finanziamenti soci esposto nel bilancio 2012 (pari a € 342.336,76) unitamente all'appostazione dei promessi aumenti di capitale rappresentavano chiaro indice del fatto che la società versava ormai da tempo in situazione di sottocapitalizzazione nominale, così da ritenere sussistenti i presupposti cui l'art. 2467 c.c. subordina la



postergazione del credito per il relativo rimborso;

- che, essendosi le condizioni economiche della società aggravate, così permanendo la condizione sospensiva di esigibilità del credito, il debito restitutorio doveva considerarsi scaduto ex art. 55 L.F. al momento del fallimento rendendo il relativo pagamento revocabile ex art. 65 L. fall.;
- che, in ogni caso, sussistevano i presupposti per l'accoglimento in via subordinata dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo stato a conoscenza il convenuto del pregiudizio che il pagamento arrecava alle ragioni dei creditori sociali.

**2.** Si costituiva in giudizio Fabrizio, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Deduceva in particolare di avere finanziato la società per molto più denaro di quanto ne avesse poi ottenuto a titolo di restituzione e che, risultando il relativo rapporto con la Costruzioni caratterizzato da continue rimesse dare-avere l'azione revocatoria risultava regolata nel caso di specie dall'art. 70, 3 comma, L. fall., così che nessuna somma risultava dovuta dallo stesso alla Curatela, essendo molto più consistente l'importo versato nelle casse della fallita, di quello restituito al socio dalla stessa. Assumeva poi che in ogni caso non potevano trovare applicazione gli artt. 65, 66 L. fall., bensì l'art. 2467 c.c., riferendosi i primi a fattispecie del tutto diverse. Deduceva infatti che i crediti vantati dal non erano sospensivamente condizionati bensì liquidi ed esigibili sin dal giorno in cui erano state restituite le somme.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea, essendo ai sensi dell'art. 2467 c.c. soggetti a revoca soltanto le restituzioni di finanziamenti ai soci eseguite nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento ed essendo tutti i pagamenti per cui è causa eseguiti oltre un anno prima dalla presentazione della domanda di concordato. Allegava, infine, che in ogni caso non sussistessero neppure i presupposti per l'accoglimento dell'azione proposta in via subordinata ex art. 2901 c.c., non risultando per lo meno sino al 10 marzo 2011 alcuno squilibrio finanziario, alla luce delle regolari e continue restituzioni di denaro.

**3.** Per ordine logico deve essere, preliminarmente, esaminata la eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito per essere competente la sezione specializzata in materia di impresa di cui al D. lgs 168/2003 (il cd. il Tribunale delle Imprese), che il convenuto pare voler sollevare nella comparsa conclusionale, senza tuttavia chiedere dichiararsi la incompetenza del tribunale adito, là dove a pagina 7 della stessa scrive:

*“Al di fuori di detta previsione restano i rimedi ordinari, chiarisce la Corte di Cassazione, che erano nel patrimonio della Società e restano nel patrimonio del fallimento, ma allora la domanda con cui la*



*Curatela si avvale di questi rimedi a carattere non fallimentare deve essere proposta davanti alla Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Firenze, allegando e provando i presupposti oggettivo e soggettivo, sanciti dalla norma codicistica e ancora “Sennonché l'azione “ordinaria”, che la Curatela propone in via subordinata, trova due ostacoli insormontabili rappresentati, innanzitutto, dal difetto di competenza di questo Giudice e, in subordine, dalla carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione”.*

Tale eccezione non può essere valutata nel merito essendo inammissibile in quanto tardivamente proposta.

Stabilisce infatti l'art 38 comma 1° c.p.c. *“l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente ed il comma 3° di tale articolo “l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.*

Quindi la incompetenza per materia può essere eccepita dalla parte nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata o rilevata dal giudice entro la prima udienza di comparizione di cui all'art 183 c.p.c.

Non essendo, nel caso di specie, la incompetenza per materia del Tribunale adito a favore del cd. Tribunale delle Imprese stata eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta, né rilevata dal giudice entro la prima udienza, non vi è dubbio che la competenza a conoscere le domande proposte da parte attrice sia ormai definitivamente radicata in capo al Tribunale adito.

*Ad abundantiam* occorre, peraltro, rilevare che correttamente non è stata rilevata la incompetenza del Tribunale di Livorno a favore del Tribunale delle Imprese in quanto, poiché la azione ex art 65 l.f. deriva dal fallimento, competente a pronunciarsi sulla stessa è il tribunale fallimentare ex art 24 l.f. ed in quanto che la competenza dello stesso spetti, in relazione alla domanda subordinata proposta ex art 66 l.f. e 2901 c.c., al tribunale fallimentare risulta dall'art 66 comma 2° l.f. che prevede: *“l'azione si propone innanzi al tribunale fallimentare ....”*

Né il contrario principio è affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 25163/2017, richiamata da parte convenuta, che si limita ad affermare la sussistenza della competenza territoriale e funzionale del Tribunale delle Imprese quando venga esercitata dalla curatela una azione rinvenuta nel patrimonio della società fallita, dovendo, invece, la controversia essere devoluta alla competenza funzionale del



Tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 24 L. fall., in caso di azione che tragga origine dal fallimento, come nel caso di specie.

4. Passando al merito occorre, dunque, esaminare preliminarmente la domanda spiegata in via principale dalla curatela attrice ex art. 65 L. fall., avente ad oggetto i pagamenti effettuati, nel periodo compreso tra il 6.5.2011 e il 18.1.2012 per un totale di € 45.000,00, dalla società a favore del convenuto a titolo di rimborso dei finanziamenti precedentemente fatti dallo stesso a favore della società.

Prima di passare all'esame della stessa appare, tuttavia, opportuno ricordare, in via generale, che sebbene il fenomeno del finanziamento da parte dei soci alla società sia fenomeno del tutto lecito e ben presente al legislatore civilistico che prevede che nel passivo del bilancio sia specificamente prevista la voce "debiti verso soci per finanziamenti" (cfr. art. 2424 c.c.) e che la nota integrativa debba indicare "i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori" (cfr. art. 2427 n. 19 bis c.c.), tuttavia lo stesso sia "mal visto" dal legislatore (della riforma del diritto societario del 2003) in quanto con tale strumento si dà vita al fenomeno delle società cd. sottocapitalizzate, e cioè di quelle società che si dotano di capitale preso a credito dai soci invece che operare naturalmente con mezzi propri, cioè con capitale di rischio versato da soci a titolo di conferimenti. Accade cioè che in luogo dei conferimenti, che sarebbero necessari perché la società possa operare con capitale di rischio, i soci versino alle società somme a prestito, così assumendo la posizione di creditori sociali, che consente loro, considerata anche la loro posizione privilegiata, di ottenere normalmente la restituzione di quanto versato prima che la società giunga allo scioglimento, così traslando sui creditori sociali il rischio d'impresa derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Tale fenomeno ricorrente nella prassi è stato visto negativamente dal legislatore, del resto seguendo un trend presente in altre legislazioni europee, che, pertanto, nel tentativo di disincentivare il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale, soprattutto nell'ottica di tutelare gli altri creditori sociali, con la riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto l'art. 2467 c.c., che prevede al primo comma che "*Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito*" ed al comma 2° precisa che il principio vale solo per i finanziamenti "*in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al*



*patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” e cioè appunto nei casi di finanziamenti fatti da soci in presenza di sottocapitalizzazione della società.*

**4.1.** È pacifico che il socio avesse prestato alla società le somme di denaro risultanti dai bilanci della stessa versati in atti ed in particolare, per quanto qui interessa, in data 9.3.2011 € 78.816,76 ed in data 27.4.2011 € 15.000 (cfr. anche doc. 4 di parte attrice).

È altresì pacifico che la società abbia restituito al le seguenti somme (cfr. peraltro Doc. 4 e 5 di parte attrice):

- € 10.000,00 in data 6.5.2011;
- € 15.000,00 in data 15.6.2011;
- € 10.000,00 in data 18.7.2011;
- € 5.000,00 in data 29.12.2011;
- € 5.000,00 in data 18.1.2012;

e quindi complessivamente € 45.00,00 oggetto della domanda di restituzione di parte attrice.

Essendo la domanda di concordato proposta dalla Costruzioni S.r.l., prima della successiva sentenza di fallimento emessa all’esito della dichiarazione di inammissibilità del concordato, stata pacificamente pubblicata nel registro delle imprese il 22.4.2013 è data tale data, ex art. 69 *bis* comma 2° l. fall., che deve essere calcolato il periodo sospetto.

Pertanto, alla luce di ciò, si deve rilevare che tutti i suddetti pagamenti si collocano nei due anni antecedenti la presentazione della domanda di concordato, seppure oltre l’anno previsto dall’art 2647 comma 1° c.c..

Pertanto non potendo operare l’inefficacia automatica dei rimborsi dei finanziamenti effettuati nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento (o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo ex art 69 *bis* l.f.) prevista dall’art 2467 comma 1° c.c., per verificare la fondatezza della domanda proposta in via principale da parte attrice occorre interrogarsi se, alla luce di tale disposizione normativa, rimangano rispetto ai rimborsi di finanziamenti a favore di soci, margini di applicabilità dell’art. 65 L. fall. (posto a fondamento della domanda attrice) ai sensi del quale *“sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”*.

**4.2** Occorre pertanto interrogarsi in ordine alla compatibilità dell’obbligo di restituzione del rimborso



del finanziamento del socio, finanziamento avvenuto in presenza dei presupposti di cui all'art. 2467 comma 2° c.c., con l'art 65 l.f. ed in caso positivo individuare i presupposti della sua applicabilità.

Il presupposto applicativo dell'art. 65 L. fall. è rappresentato dall'esecuzione nel periodo sospetto di due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento da parte dell'imprenditore di un pagamento di un credito che aveva scadenza successiva o contestuale alla dichiarazione di fallimento, consentendo così di ottenere una declaratoria di inefficacia di quei pagamenti di debiti, non ancora esigibili, posti in essere dal debitore con l'effetto di alterare la *par condicio creditorum*.

Come messo in luce dalla migliore dottrina, tra tali pagamenti e dunque nell'ambito applicativo dell'art. 65 l. fall., rientrano anche i rimborsi dei finanziamenti dei soci, ove avvenuti in presenza dei presupposti di cui all'art. 2467 comma 2° c.c.

Deve ritenersi infatti che la postergazione condiziona l'esigibilità del credito (cfr. Trib. Milano 4.12.2014). Pertanto essendo tale credito esigibile solo ove siano venuti meno i presupposti di cui all'art. 2467 comma 2° c.c., ed essendo la sua esigibilità condizionata a tale evento, ne consegue che la postergazione opera come condizione sospensiva dell'esigibilità del credito e implica la degradazione del socio a creditore "subchirografario", secondo un'efficace espressione dottrina, con la conseguenza che in assenza di ciò tale credito viene a scadenza alla data del fallimento, con conseguente applicazione dell'art 65 l.f., poiché tale norma si applica pacificamente ai crediti condizionali per i quali la condizione non si è verificata alla data del fallimento.

La regola della postergazione è, dunque, destinata proprio ad incidere sulla disciplina sostanziale del rapporto di finanziamento, operando come condizione sospensiva dell'esigibilità del credito (cfr. Cass. 2758/2012 ove è stato affermato il principio per il quale in caso di erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant").

Prevedendo che il rimborso del finanziamento è "postergato alla soddisfazione" degli altri creditori, l'art. 2467 c.c. ha, dunque, inteso graduare l'operatività della funzione di garanzia del patrimonio



sociale tra diverse classi di creditori, al fine di assicurare che la soddisfazione di taluni di essi (i soci o le società di gruppo che abbiano operato finanziamenti anomali), non pregiudichi quella degli altri (i creditori non postergati). Tale principio vale dunque a precludere alla società finanziata il rimborso del finanziamento al socio ogni qualvolta il finanziamento sia stato *“concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”* ed il suo rimborso metta a repentaglio la possibilità per la società di soddisfare regolarmente i creditori non postergati. Sicché, in presenza dei suddetti presupposti, il credito postergato è destinato a rimanere inesigibile, indipendentemente dalla intervenuta scadenza contrattuale del termine pattuito.

Tuttavia, mentre ai fini della applicabilità della revocatoria automatica di cui all'art 2467 comma 1 c.c. è sufficiente che il finanziamento sia stato effettuato in presenza delle condizioni di cui al comma 2° di tale norma, essendo irrilevanti le successive vicende, invece, perché possa operare l'art 65 l.f. è necessario che la situazione di postergazione permanga sino alla data di dichiarazione di fallimento e che, pertanto, il credito del socio sino a tale data sia inesigibile.

L'esigibilità del credito risulta dunque condizionata non già al venir meno di altre obbligazioni sociali, pena evidentemente la natura pressoché permanentemente postergata dei suddetti finanziamenti, ma al venir meno dell'originario eccessivo squilibrio, così da risultare ininfluente il rimborso del credito postergato rispetto alla capacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Di fronte alla apparente contraddittorietà dell'art. 2467 c.c. con l'art. 65 L. fall., potendo il curatore colpire ora nel termine di un anno ora entro il termine di due anni dal fallimento (o come nel caso di specie dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese) i pagamenti descritti nelle disposizione citate, il suddetto contrasto deve essere risolto, nonostante alcune minoritarie contrarie voci dottrinali, del resto richiamate dalla attenta difesa del convenuto, proprio per non tradire la *ratio* della novella del 2003, coordinando lo strumento previsto dalla norma civilistica con l'art. 65 L. fall., così realizzando un armonico quadro di tutela per disciplinare i rimborsi patologici dei finanziamenti dei soci (cfr. sull'applicabilità dell'art. 65 L. fall. in caso di restituzioni avvenute nel biennio anteriore al fallimento Trib. Salerno 6.6.2013; Trib. Napoli 1131/2004; Corte d'Appello Roma 3476/2008).

Qualora il curatore intenda avvalersi dell'art 2467, 1° comma, c.c., e ottenere la restituzione del rimborso di un finanziamento avvenuto entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, dovrà dimostrare



soltanto che i finanziamenti sono stati concessi in una condizione di squilibrio e che il rimborso è stato effettuato in tale arco temporale.

Invece, laddove il curatore fallimentare intenda ottenere la dichiarazione della declaratoria di inefficacia prevista dall'art. 65 l. fall., dovrà dimostrare, unitamente alla natura di finanziamento postergato del credito, derivante dalla condizione di squilibrio alla data di concessione del finanziamento, anche che tale circostanza si sia protratta sino alla data del fallimento, in modo da dimostrare che l'obbligazione restitutoria non è mai divenuta esigibile.

Solo se interpretato in questo senso l'art 65 l.f. è in grado di trovare applicazione rispetto ai rimborsi dei finanziamenti dei soci, da una parte non avendo un ambito di applicazione sovrapponibile all'art 2467 comma 1° c.c. e dall'altro evitandosi di ritenere non revocabili nel biennio sospetto proprio quei pagamenti di crediti, scadenti alla data del fallimento, più lesivi della *par conditio creditorum* in quanto avvenuti a favore di creditori particolari e cioè di soggetti che avrebbero dovuto fornire alla società capitale di rischio e non finanziamenti.

Non appare persuasiva, infatti, la tesi, pur sostenuta da autorevolissima dottrina, secondo la quale l'applicazione della revoca ex art 2467 comma 1° c.c. escluderebbe l'operatività dell'art 65 l.f. in quanto con la prima norma, nell'ottica di un equilibrato contemperamento degli interessi coinvolti, il legislatore avrebbe voluto limitare l'operatività temporale della revoca dei rimborsi dei finanziamenti poiché gli stessi sono debiti della società che in base agli accordi fra le parti dovrebbero essere esigibili, dipendendo l'inesigibilità da un intervento coercitivo della legge sull'autonomia privata a tutela degli altri creditori.

Proprio perché il legislatore ha, per le ragioni sopra dette, limitato la autonomia privata imponendo la postergazione dei crediti dei soci in presenza delle condizioni di cui all'art. 2467 comma 2° c.c., non può ritenersi che lo stesso abbia poi voluto, rispetto ai rimborsi di tali crediti, dettare una disposizione di favore limitando dal punto di vista temporale la possibilità di revoca degli stessi, rispetto a tutti gli altri pagamenti scadenti alla data del fallimento. Pertanto l'art 2467 comma 1° deve essere interpretato come disposizione che rafforza la tutela degli altri creditori sociali in quanto, ferma la generale applicazione dell'art. 65 l.f. rispetto ai pagamenti di crediti che scadono alla data del fallimento (quale quello di cui trattasi in caso di permanenza delle condizioni di cui all'art 2467 comma 2° c.c.), ha previsto la automatica inefficacia dei rimborsi avvenuti entro l'anno dal fallimento anche ove, per ipotesi, lo stesso sia divenuto esigibile prima del fallimento per essere transeuntemente venute meno le condizioni di cui all'art. 2467 comma 2° c.c. dipendendo l'insolvenza che ha portato al fallimento da



fatti sopravvenuti.

**4.3.** Alla luce dei superiori canoni di interpretazione, la domanda ex art. 65 L. fall. risulta fondata e deve essere accolta, stante la prova sia della natura postergata dei finanziamenti effettuati dal (il rimborso dei quali è oggetto della domanda attrice) sia della protrazione dell'inesigibilità del credito sino al 22.4.2013.

Alla luce della documentazione prodotta da parte attrice risultano infatti, anzitutto, provati entrambi i requisiti di cui all'art. 2467, 2° comma, c.c. ovvero l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, dovendo considerarsi che, in via generale, entrambe le suddette ipotesi si realizzano quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso il finanziamento, era altamente probabile che la società (perché sottocapitalizzata e perché il finanziamento era troppo elevato o perché già in situazione di crisi per pregresso squilibrio tra indebitamento e patrimonio), rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori (cfr. Trib. Torino 15.7.2016).

Occorre premettere che gli aumenti di capitali (cfr. Doc. 7 e 8 di parte attrice) appostati nei bilanci 2010 (per € 50.000) e 2011 (per € 22.000), debbono ritenersi pacificamente ex art. 115 c.p.c. mai deliberati e mai versati, in assenza di contestazione sul punto da parte convenuta. Del resto, evidentemente tale aumento di capitale non si è mai perfezionato, dovendo ai sensi dell'art 2481 c.c. la relativa decisione risultare da verbale redatto da notaio, depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 c.c., non potendo ritenersi sufficiente una mera appostazione in bilancio.

Ora nel caso di specie, risultava già nel bilancio del 2010 un patrimonio netto di € 19.875, errato (risultando dallo stesso che il bilancio 2010 riportava un aumento di capitale di € 50,000 mai deliberato) e dunque da rettificarsi in € - 30.125.

Più precisamente, la situazione patrimoniale della società presentava al momento del versamento da parte del in data 9.3.2011 di € 78.816,76 e in data 27.4.2011 di € 15.000 (cfr. il richiamato doc. 4 di parte attrice) un rilevante squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento, risultando ancora 31.12.2011 una ulteriore diminuzione del patrimonio netto, già negativo nel 2010 di € 22.000,00, a seguito dell'ulteriore aumento di capitale (cfr. Doc. 08), come il precedente mai deliberato e mai eseguito e di € 31.181,00 per la perdita d'esercizio 2011 (cfr. Doc. 1 e 6 di parte attrice).

L'effettivo patrimonio netto al 31.12.2011 era quindi pari – € 83.306,00 (così composto € - 30.125 – € 22.000,00 – € 31.181,00).



Infatti il patrimonio netto erroneamente identificato in bilancio al 31.12.2011 in € 10.695 deve essere, in conclusione, inteso in – € 83.306,00.

A fronte di ciò e dunque a dimostrazione dello squilibrio patrimoniale, si deve ancora evidenziare che dai bilanci depositati risulta che al 31.12.2010 vi fosse un indebitamento per € 2.366,832 ed al 31.12.2011 per € 2.232.681,00.

Parimenti, a fronte di tali dati risulta provata una situazione finanziaria della società fallita nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, come peraltro emerge anche dagli stessi aumenti di capitale suindicati per complessivi € 72.000, mai deliberati né tantomeno versati.

Ebbene in tale situazione sarebbero stati necessari effettivi conferimenti da parte dei soci, e non invece finanziamenti da parte del convenuto che al 31.12.2012 avevano raggiunto l'importo pari a € 230.241.76 (cfr. doc. 3 di parte attrice), che erano pertanto evidentemente destinati ad incrementare la liquidità della società sottocapitalizzata.

Ancora, risulta provato che il suddetto squilibrio economico fosse presente alla data dei rimborsi e si sia protratto sino alla data del fallimento, quando si aveva una perdita di esercizio pari a € 1.259.373,12, un totale attività di € 1.555.715,46 ed un totale passività di € 2.815.088,54 (cfr. Doc. 1 parte attrice).

Pertanto alla luce di quanto suddetto i rimborsi per cui è causa debbono essere considerati postergati e come tali, pertanto, dichiarati inefficaci ex art 65 l.f., in quanto avvenuti nel periodo sospetto.

Ne consegue, pertanto, che il convenuto deve essere condannato a restituire alla curatela attrice la somma di € 45.000,00.

**4.3.1** Su tale somma sono dovuti, così come domandati, gli interessi a far data dalla domanda. Gli stessi sono dovuti, essendo la presente causa stata introdotta dopo il 10.12.2014 nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa al ritardo nelle transazioni commerciali (cfr. art. 17 D.L. 132/2014 conv. in legge 162/2014).

**5.** Non può, infatti trovare applicazione nel caso di specie, come invece argomentato da parte convenuta, l'art. 70 comma 3 L. fall, risultando questa, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, una norma cui deve essere fornita una interpretazione restrittiva (cfr. Trib. Milano 2.2.2015). Una interpretazione estensiva circoscriverebbe il *quantum* delle restituzioni depotenziando così l'efficacia disincentivante della disciplina della postergazione, con evidente danno ai creditori della società.

Inoltre, si consentirebbe il ricorso alla parcellizzazione dei finanziamenti, tradendo la logica della



